

ASL 1
NP.2010/ 0031358

del 17/12/2010

Sassari,

Fascicolo 2010/1 5 6/248



**AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
DELL'AZIENDA A.S.L. N. 1
LORO SEDI**


OGGETTO: Circolare Detrazioni fiscali 2011

Si trasmette la circolare in oggetto con preghiera di volerne dare divulgazione a tutto il personale dipendente ed assimilato.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. MARIA GIOVANNA PORCU**

Responsabile Sezione Trattamento Economico
M.A. Spanedda



L.Piras/ Coll.Amm.vo



Avvertenze per la compilazione dei dati anagrafici
<p>Verificare l'esattezza dei dati anagrafici, ed eventualmente indicare le variazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Al fine di erogare correttamente le eventuali detrazioni spettanti barrare la situazione relativa allo stato civile. ▪ Indicare, la data di decorrenza della dichiarazione. Normalmente la decorrenza coincide con la data di assunzione o con il 1° giorno dell'anno, o con la data in cui è si è venuta a creare una nuova situazione familiare (nascita di un figlio, matrimonio.....)
A Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La detrazione spetta per i redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (con esclusione di quelli indicati nel comma 2 lettera A) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1, lettere a),b),c),c-bis),d),h-bis) e i) del Tuir. ▪ ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE MINIMA (RAPPORTI DI LAVORO INFERIORE ALL'ANNO) Con reddito complessivo fino a € 8.000, per rapporti di lavoro inferiore all'anno, le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno ma non possono essere inferiori a € 690 o € 1380 rispettivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato. Naturalmente il percipiente, nell'ipotesi di altri rapporti di lavoro nell'anno, può chiedere al datore di lavoro di non usufruire delle detrazione minima.
B Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle altre detrazioni per carichi di famiglia
<p>1) CONIUGE A CARICO La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2840,51, al lordo degli oneri deducibili. La detrazione si determina in base al reddito complessivo del dichiarante.</p> <p>2) FIGLI A CARICO Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente deve indicare il numero dei figli distinti a secondo che siano o meno portatori di handicap e se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo. - Se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato; - in caso di separazione legale ed effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; - Nel caso di affidamento congiunto o condiviso , in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita, nella misura del 50% tra i genitori. <p>Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.</p> <p>Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l'art. 21, comma 6-bis del DL n° 269/03 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce il sostituto d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione; - per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese di origine come conforme all'originale. <p>3) ALTRI FAMILIARI A CARICO Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del codice civile e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore; suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita," pro quota", tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).</p> <p><i>Ai fini del raggiungimento del limite di € 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si devono considerare i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione del reddito complessivo;</i> - <i>non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;</i> - <i>si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.</i>
VALIDITA'
<p>L'art. 23 D.P.R. n. 600 dispone che le detrazioni di cui agli art. 12 e 13 del citato testo unico, sono effettuate se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni dichiarate.</p>

ASL 1
NP.2010/ 0031361

del 17/12/2010

Sassari,

Fascicolo: 2010/1 5 6/248

**A TUTTI I DIPENDENTI
DELL'AZIENDA A.S.L. N. 1
LORO SEDI****OGGETTO:** Detrazioni fiscali 2011

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e assimilati, per beneficiare delle detrazioni d'imposta, sono tenuti a dichiarare, **annualmente** al sostituto d'imposta, di averne diritto indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone fiscalmente a carico.

Pertanto il Servizio scrivente sospenderà le detrazioni in automatico dalla mensilità di Gennaio 2011 e invita tutti i dipendenti interessati a presentare nuova richiesta all'Ufficio Stipendi, stanza n. 3 al 4° piano dello stabile di Via Monte Grappa, 82 -tel. n. 079/2061843 – 861- 862. Si allega il modulo con relative istruzioni per la compilazione, scaricabile anche dal sito dell'Azienda.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. MARIA GIOVANNA PORCU**Responsabile Sezione Trattamento Economico
M.A. SpaneddaL.Piras/ Coll.Amm.vo 